

COMUNE DI MARENO DI PIAVE
Provincia di Treviso

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
LA CONCESSIONE DELLE AREE E
L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI
SPETTACOLO VIAGGIANTE**

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e normativa di riferimento**
- Art. 2 - Definizioni**
- Art. 3 - Determinazione delle aree disponibili**

TITOLO II - CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

- Art. 4 - Titoli e requisiti per il rilascio della licenza**
- Art. 5 - Requisiti morali per il rilascio della licenza**

TITOLO III - CONCESSIONE DI AREE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

- Art. 6 - Modalità di concessione delle aree e presentazione della domanda di concessione del suolo pubblico**
- Art. 7 - Rilascio delle concessioni**
- Art. 8 - Obblighi del concessionario**
- Art. 9 - Modalità di esercizio del concessionario**
- Art. 10 - Responsabilità dei concessionari**
- Art. 11 - Subingresso nell'esercizio**
- Art. 12 - Sostituzione dell'attrazione**
- Art. 13 - Rinuncia**

TITOLO IV - CIRCHI

- Art. 14 - Domanda di concessione.**
- Art. 15 - Rilascio delle concessioni**
- Art. 16 - Rinuncia**
- Art. 17 - Gestione delle attrazioni**
- Art. 18 - Obblighi del concessionario.**

TITOLO V - PARCO DI DIVERTIMENTO

- Art. 19 - Definizione**
- Art. 20 - Concessione**
- Art. 21 - Parchi divertimenti permanenti su aree private**

TITOLO VI - SANZIONI

- Art. 22 - Modifica, sospensione e revoca della concessione**
- Art. 23 - Sgombero dell'area**
- Art. 24 - Sanzioni**

TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 25 - Disposizioni transitorie e di rinvio**
- Art. 26 - Entrata in vigore**

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante esercitate ai sensi della vigente legge 18/03/1968, n. 337 e le relative modalità di rilascio del titolo di concessione del suolo pubblico in occasione di:
 - a) Sagre-fiere e feste tradizionali;
 - b) Parchi divertimento organizzati;
 - c) Installazione di singole attrazioni o di piccoli complessi di attrazioni.

ART. 2 – DEFINIZIONI

1. Sono considerati spettacoli viaggianti le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti per mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, anche se in maniera stabile, in occasione di sagre, feste, manifestazioni o fiere locali e parchi divertimento organizzati.
2. Sono parimenti considerati spettacoli viaggianti quelli allestiti su area privata, i quali sono soggetti alla presente regolamentazione, con esclusione dell'articolo 7 comma 3, compatibilmente con la disciplina vigente in materia.
3. Per tipologie si intendono quelle identificate dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali "elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti di cui all'art. 4 della Legge 18/03/1968 n. 337".

ART. 3 - DETERMINAZIONE DELLE AREE DISPONIBILI

1. Le attività di spettacolo viaggiante possono essere esercitate esclusivamente sulle aree destinate a tale scopo, ai sensi dell'articolo 9 della legge 337/1968.
2. Le aree del demanio o del patrimonio comunale dove possono essere collocate dette attività sono individuate con deliberazione di Giunta comunale, che ha validità anche per gli anni successivi, salvo aggiornamento con provvedimento della Giunta comunale medesima, nel caso di variazione delle aree.
3. La Giunta comunale può individuare le sagre, fiere e feste tradizionali, ai fini del presente regolamento, e per ciascuna di esse stabilire i periodi di installazione ed esercizio, il numero e la tipologia delle attrazioni partecipanti ed altre eventuali modalità di organizzazione dell'evento. Può inoltre individuare i periodi nei quali è possibile organizzare parchi di divertimento e quelli in cui gli stessi non sono consentiti.

TITOLO II – CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’

ART. 4 - TITOLI E REQUISITI PER IL RILASCIO DELLA LICENZA

1. L’esercizio dell’attività di spettacolo viaggiante è subordinato al rilascio di licenza o all’estensione del titolo se trattasi di titolare di licenza non residente nel Comune di Mareno di Piave.
2. L’attività di cui al precedente comma è subordinata altresì al possesso del titolo di concessione del suolo pubblico o del titolo di disponibilità delle aree private che presentano le caratteristiche idonee per il loro svolgimento.
3. Per ottenere il rilascio della licenza o dell’estensione all’esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento, il richiedente deve possedere i seguenti requisiti, produrre la seguente documentazione e rendere le dichiarazioni sotto riportate:
 - a) essere cittadino italiano, cittadino di uno stato membro dell’Unione Europea o cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante;
 - b) rispettare i requisiti di idoneità morale di cui all’articolo 5 del presente regolamento;
 - c) essere titolare di licenza, valida ed efficace, per l’esercizio dell’attività di spettacolo viaggiante rilasciata dal Comune di residenza o di sede legale della ditta;
 - d) avere attribuito il numero di partita IVA ed essere iscritto al Registro delle Imprese per l’esercizio dell’attività;
 - e) indicare l’area che intende utilizzare e dichiarare le esatte superfici occupate dalle singole attrazioni, comprese le strutture a servizio delle stesse (sporgenze, pedane, ecc.), nonché delle eventuali abitazioni mobili e strutture occupanti suolo pubblico nel corso della manifestazione;
 - f) dichiarare il numero di targa degli autoveicoli, compresi quelli di abitazione e dei cariaggi al seguito;
 - g) avere idonea copertura assicurativa per responsabilità civile nei confronti di persone e cose conseguente all’esercizio dell’attività e riferita alle attrazioni, mezzi e strutture utilizzate;
 - h) essere in possesso delle certificazioni, valide ed efficaci, relative ad ogni attrazione, rilasciate da tecnici od organi abilitati, attestanti l’idoneità delle strutture portanti e degli apparati meccanici, idraulici, elettrici/elettronici e di ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica e privata incolumità;
 - i) essere in possesso del manuale d’uso e manutenzione nonché del libretto dell’attività di ciascuna attrazione;
 - j) rispettare le norme di legge e regolamento relative al corretto montaggio delle attrazioni;
 - k) non avere alcuna pendenza nei confronti del Comune relativamente alla tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche ed agli altri eventuali oneri connessi all’occupazione e all’esercizio dell’attività di spettacolo viaggiante.

ART. 5 - REQUISITI MORALI PER IL RILASCIO DELLA LICENZA

1. Non possono esercitare l’attività di spettacolo viaggiante, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che:
 - a) sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli da 102 a 109 del codice penale;
 - b) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo;
 - c) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume o contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al titolo VI del libro II del Codice Penale; per delitti commessi in stato di ubriachezza o in

stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine e la turbativa di competizioni sportive; per infrazioni alle norme sui giochi;

- d) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
 - e) sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 "Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità" e successive modificazioni, o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 "Disposizioni contro la mafia" e successive modificazioni e integrazioni, ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere b), c) e d), qualora non sia stata concessa la riabilitazione, il divieto di esercizio dell'attività permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata ovvero, qualora la pena si sia estinta in altro modo, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.
 3. In caso di società o associazioni, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, dal gestore, nonché da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia".
 4. L'accertamento dei requisiti previsti dal presente articolo è effettuato dal Comune sulla base delle disposizioni previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti" e successive modificazioni e integrazioni, dall'articolo 10 bis della legge n. 575/1965, dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni e integrazioni e dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni e integrazioni.

TITOLO III - CONCESSIONE DI AREE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

ART. 6 - MODALITA' DI CONCESSIONE DELLE AREE E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO

1. La concessione per l'occupazione delle aree pubbliche riportate nel presente Regolamento è subordinata al pagamento della relativa tassa o canone e di qualsiasi altra pendenza con il Comune, secondo le modalità previste dalle norme e dai regolamenti comunali vigenti in materia.
2. Le ditte che intendono ottenere la concessione di suolo pubblico per l'esercizio dello spettacolo viaggiante e la licenza o estensione della stessa, devono presentare la domanda con i relativi allegati allo Sportello Unico per le Attività Produttive, esclusivamente in forma telematica, non prima di sei mesi e non dopo quarantacinque giorni, antecedenti la data di inizio della manifestazione.
3. Eventuali domande presentate in ritardo possono essere considerate procedibili ed eventualmente accolte, esclusivamente nel caso in cui vi sia disponibilità di spazi sufficienti per l'installazione chiesta, fermo restando il rispetto della graduatoria prevista e senza pregiudicare la sicurezza e l'esercizio delle altre installazioni di spettacolo viaggiante.
4. I medesimi termini di presentazione delle domande devono essere rispettati per la richiesta d'estensione della licenza per gli spettacoli viaggianti da installare presso aree private di cui i titolari delle attrazioni hanno la disponibilità temporanea.
5. Qualora la domanda ammissibile sia incompleta, il responsabile del procedimento procederà secondo le norme di legge e regolamentari vigenti in materia procedimento amministrativo per il completamento o integrazione della stessa nei termini previsti.
6. Al termine delle operazioni di allestimento e prima di iniziare l'attività, l'esercente dovrà garantire il corretto montaggio delle attrazioni in conformità alle disposizioni normative in materia.
7. Qualora pervengano più richieste per il medesimo periodo e luogo di concessione, il Comune predispone una graduatoria in base ai criteri di priorità di cui al successivo articolo 7 del presente regolamento.

ART. 7 - RILASCIO DELLE CONCESSIONI

1. La concessione per l'installazione delle attrazioni e degli impianti connessi è rilasciata dal Comune.
2. La concessione è rilasciata per l'intera durata della manifestazione qualora la stessa sia stata determinata e salvo quanto precisato al successivo comma 5. Negli altri casi, per un periodo massimo di 15 giorni consecutivi, salvo proroga per un periodo massimo fissato dal Comune, compatibilmente con l'organizzazione di altri eventi.
3. La valutazione delle domande presentate avverrà secondo i seguenti criteri di priorità, nell'ordine:
 - a) anzianità di presenza con la medesima attrazione alla manifestazione o nel parco divertimenti, nelle aree individuate;
 - b) in caso di parità di presenze di cui al punto precedente, anzianità di esercizio dell'attività comprovata dall'iscrizione al registro imprese per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante;
 - c) in caso di ulteriore parità, la priorità è stabilita mediante sorteggio operato dall'ufficio competente alla presenza dei soggetti interessati, che saranno formalmente invitati.
4. All'esercente che non rispetti anche uno solo degli obblighi di cui all'art. 8, non saranno applicati i criteri di priorità di cui al comma 3 lettere a) e b), passando all'ultimo posto nella graduatoria, per l'intero anno successivo.
5. La concessione di regola è rilasciata per l'intera durata della manifestazione. Potranno essere

rilasciate concessioni per periodi parziali solo nel caso in cui l'area sia comunque occupata per l'intero periodo da parte di non più di due richiedenti. Deroghe potranno essere concesse solo eccezionalmente, su indirizzo e insindacabile valutazione della Giunta comunale, previa presentazione di motivata richiesta.

6. Alla ditta che con una o più attrazioni, non partecipa ad una manifestazione per tre volte negli ultimi cinque anni, vengono azzerate le presenze relativamente all'attrazione o alle attrazioni non partecipanti.

ART. 8 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario è obbligato all'osservanza delle seguenti inderogabili condizioni:
 - a) pagare la tassa o canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e ogni altro eventuale onere connesso all'occupazione o all'esercizio dell'attività, per tutto il periodo di occupazione, nonché regolarizzare eventuali precedenti pendenze nei confronti del Comune;
 - b) installare l'attrazione nell'area pubblica in conformità alla concessione rilasciata;
 - c) tenere costantemente pulite l'area concessa e le immediate adiacenze, provvedendo alla rimozione giornaliera dei rifiuti, in accordo con il competente gestore del servizio pubblico;
 - d) rispettare la data di inizio e fine dell'occupazione concessa per l'esercizio dell'attività;
 - e) osservare l'orario d'esercizio stabilito dal Comune e mantenere le emissioni sonore nei limiti stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia;
 - f) sospendere, per il tempo necessario, l'esercizio dell'attività e delle emissioni sonore in concomitanza con lo svolgimento di cerimonie civili o religiose, al fine di non arrecare disturbo alle stesse;
 - g) ottemperare a tutte le prescrizioni impartite dal Comune attraverso propri provvedimenti o anche verbalmente, con particolare riferimento alla sicurezza di esercizio, alla tutela delle persone, della pubblica incolumità e all'ordine pubblico;
 - h) osservare le prescrizioni igienico-sanitarie imposte dalla competente Autorità;
 - i) restituire l'area libera, pulita e nelle medesime condizioni nelle quali si trovava al momento precedente l'installazione;
 - j) osservare tutte le misure di prevenzione infortuni dei cui al D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e norme successive ed ottemperare alle prescrizioni stabilite dagli organi competenti.

ART. 9 – MODALITA' DI ESERCIZIO DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario deve rispettare le seguenti modalità di esercizio:
 - a) gestire direttamente l'attrazione per la quale è stata presentata la domanda, con il divieto di cedere a terzi, sotto qualsiasi forma, la licenza di esercizio e concessione dell'area. E' fatto divieto di ogni forma di sub concessione. Per gestione diretta si intende l'esercizio da parte del concessionario o del proprio rappresentante;
 - b) può essere consentita la sostituzione dell'attrazione con altra attrazione dello stesso richiedente, delle medesime dimensioni o inferiori, solo quando l'impossibilità di disporre della propria sia determinata da sinistro accertato e documentato o da cause di forza maggiore comunque documentate. La sostituzione deve essere comunque preventivamente autorizzata dal Comune, e ove necessario, previa acquisizione del parere della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo;
 - c) il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione e la licenza ad ogni richiesta da parte della Polizia Locale o di altri Organi di controllo;
 - d) il concessionario è tenuto a rispettare le norme igienico-sanitarie, di sicurezza, di tutela della quiete pubblica e a far rispettare tali norme.
2. In caso di accertata infrazione alle riportate modalità di esercizio è disposta la revoca della concessione.

ART. 10 - RESPONSABILITA' DEI CONCESSIONARI

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a persone e cose derivanti dall'esercizio dell'attività, sia direttamente che indirettamente, fa carico esclusivamente al concessionario, restando sollevata pertanto da ogni responsabilità il Comune concedente.

ART. 11 – SUBINGRESSO NELL'ESERCIZIO

1. Il subingresso nella titolarità di una licenza di spettacolo viaggiante per causa di morte o per atto tra vivi è ammesso.
2. Il subingresso nella titolarità della licenza di spettacolo viaggiante comporta il riconoscimento dei punteggi di frequenza di cui al comma 3 lettera a) dell'articolo 7 del presente Regolamento, maturati dal precedente titolare in capo all'attrazione oggetto del subingresso e l'assegnazione di tale punteggio alla ditta subentrante, quale nuovo titolare dell'attrazione ceduta insieme all'azienda, solo qualora i subentranti possiedano i requisiti morali di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

ART. 12 - SOSTITUZIONE DELL'ATTRAZIONE

1. E' consentita la sostituzione dell'attrazione a titolo definitivo previa istanza da prodursi al momento della presentazione della domanda di partecipazione a condizione che la nuova attrazione non pregiudichi la sicurezza o, per problemi di spazio, la partecipazione alla manifestazione di cui trattasi di altri concessionari aventi diritto. Non può essere consentita la sostituzione dell'attrazione quando questo comporti aumento di superficie e di ingombro e non vi siano superfici disponibili.
2. La sostituzione dell'attrazione comporta la rinuncia definitiva dell'attrazione precedentemente autorizzata e i punteggi maturati dalla vecchia attrazione saranno attribuiti totalmente alla nuova.

ART. 13 – RINUNCIA

1. L'esercente che intende rinunciare alla domanda di licenza di esercizio e concessione dell'area deve comunicarlo al Comune almeno 20 giorni prima dell'inizio della manifestazione.
2. Qualora la rinuncia, presentata entro il termine di cui al comma precedente, non sia suffragata da giustificati e documentati motivi, non saranno applicati i criteri di priorità di cui al comma 3 lettere a) e b) dell'articolo 7 e l'esercente passerà all'ultimo posto nella graduatoria per l'intero anno successivo.
3. L'esercente che rinunci dopo tale termine, o non partecipi alla manifestazione senza giustificato e documentato motivo sarà escluso dalla possibilità di partecipare alla medesima manifestazione per l'anno successivo.

TITOLO IV - CIRCHI

ART. 14 - DOMANDA DI CONCESSIONE

1. Le aree destinate alle manifestazioni circensi sono quelle individuate con deliberazione di Giunta comunale di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
2. Per la presentazione delle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività di circo e della concessione dell'area si applica l'articolo 6 del presente regolamento, in quanto applicabile, con esclusione del comma 7.
3. Nel caso di presentazione di due o più domande per l'installazione di circhi, nello stesso periodo, il Comune provvede all'assegnazione dell'area in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze e solo se le stesse siano complete degli elementi fondamentali indicati nel presente regolamento.

ART. 15 - RILASCIO DELLE CONCESSIONI

1. Dell'accoglimento o del diniego sarà data comunicazione al richiedente. La concessione sarà rilasciata per una durata massima di trenta giorni.
2. Per i complessi circensi dovrà essere osservato un intervallo di almeno trenta giorni tra una concessione e l'altra.

ART. 16 – RINUNCIA

1. L'esercente che intende rinunciare alla concessione dell'area chiesta per l'esercizio dell'attività deve comunicarlo al Sindaco almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività.
2. All'esercente che ha rinunciato senza giustificato e documentato motivo non sarà rilasciata alcuna analoga concessione dalla data di rinuncia fino al termine dell'anno successivo.

ART. 17 - GESTIONE DELLE ATTRAZIONI

1. Il titolare della concessione dovrà gestire direttamente il circo o l'attrazione per la quale è stata presentata la domanda con il divieto di cedere a terzi, sotto qualsiasi forma, la concessione. Per gestione diretta si intende l'esercizio da parte del concessionario e/o in subordine per mezzo dei componenti del nucleo familiare o da collaboratori.
2. E' vietata ogni forma di subaffitto e/o subconcessione dell'area concessa per l'esercizio dell'attività circense.
3. In caso di accertata infrazione alle sopra indicate modalità di esercizio sarà disposta la revoca della concessione e lo sgombero dell'area.

ART. 18 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. La concessione è subordinata all'osservanza delle seguenti inderogabili condizioni:
 - a) pagamento della tassa o canone di occupazione degli spazi ed aree pubbliche e di ogni altro eventuale onere connesso all'occupazione o all'esercizio dell'attività, per tutto il periodo di occupazione, nonché regolarizzare eventuali precedenti pendenze nei confronti del Comune;
 - b) installare l'attrazione circense nell'area pubblica avuta in concessione e per la superficie autorizzata;
 - c) tenere costantemente pulite l'area concessa e le immediate adiacenze provvedendo alla rimozione giornaliera dei rifiuti, in accordo con il competente gestore del servizio pubblico;
 - d) rispettare la data di inizio e fine dell'occupazione concessa per l'esercizio dell'attività;
 - e) osservare l'orario d'esercizio stabilito dall'Amministrazione e mantenere le emissioni sonore nei limiti stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia;

- f) sospendere, per il tempo necessario, l'esercizio dell'attività e delle emissioni sonore in concomitanza con lo svolgimento di cerimonie civili o religiose, al fine di non arrecare disturbo alle stesse;
- g) ottemperare con sollecitudine alle prescrizioni impartite dal Comune, attraverso propri provvedimenti o anche verbalmente, con particolare riferimento alla sicurezza di esercizio, alla tutela delle persone, della pubblica incolumità e all'ordine pubblico;
- h) acquisire il parere preventivo del Settore Veterinario dell'Azienda ULSS competente nel caso in cui siano presenti animali;
- i) osservare le prescrizioni igienico-sanitarie date dalla competente Autorità;
- j) provvedere alla pulizia giornaliera dello spazio assegnato e alla raccolta dei rifiuti solidi urbani, secondo le modalità vigenti all'interno del territorio comunale, con l'osservanza inoltre di tutte le norme igienico-sanitarie;
- k) gestire direttamente l'attrazione per la quale è stata presentata domanda con divieto di cedere a terzi, sotto qualsiasi forma, la concessione;
- l) osservare e predisporre tutte le misure di prevenzione infortuni di cui al D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e norme successive ed ottemperare alle prescrizioni degli organi competenti;
- m) al termine della concessione l'area dovrà essere restituita libera e pulita e nelle medesime condizioni nelle quali si trovava al momento precedente l'installazione.

TITOLO V - PARCO DI DIVERTIMENTO

ART. 19 – DEFINIZIONE

1. Sono definiti Parchi divertimento quelli previsti e definiti dall'art. 2 lett. d) del Decreto del Ministero dell'Interno 18/05/2007, nonché dalla circolare del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 23/05/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'organizzatore di Parchi di divertimento è tenuto al rispetto della legge 18/03/1968, n. 337, del decreto e circolare sopra citati e delle successive modifiche ed integrazioni.

ART. 20 – CONCESSIONE

1. La concessione all'occupazione del suolo pubblico per l'allestimento di un Parco Divertimenti in area pubblica sarà effettuato mediante procedura ad evidenza pubblica sulla base di apposito bando. Con lo stesso bando saranno, inoltre, definite le modalità, i requisiti per la presentazione della domanda e i criteri per la formazione della graduatoria. La graduatoria del bando ha validità biennale.
2. E' vietato all'esercente, organizzatore e concessionario dell'area adibita a parco di divertimento, sub concedere ad altri organizzatori la stessa.
3. L'organizzatore concessionario è responsabile a tutti gli effetti nei confronti del Comune del buon andamento del parco, del pagamento dei canoni e tributi dovuti, del funzionamento e dell'efficienza dei servizi. E' tenuto a far osservare agli esercenti partecipanti al parco tutte le eventuali prescrizioni stabilite dal Comune e dalle altre Autorità competenti.

ART. 21 - PARCHI DIVERTIMENTI PERMANENTI SU AREE PRIVATE

1. Può essere autorizzata la costituzione di parchi su terreni e in strutture private a condizione che non si verifichi diretta concorrenza con quelle preesistenti su area pubblica, nel qual caso questi ultimi avranno diritto di precedenza rispetto ai primi.
2. Al fine di esercitare in aree e/o strutture private l'organizzatore, per la definizione della pratica relativa al rilascio delle licenze di Pubblica Sicurezza, deve far pervenire almeno 3 mesi prima della data di apertura del Parco, l'elenco indicante il numero ed il tipo delle attrazioni che intende accogliere all'interno del parco. Contestualmente deve documentare la disponibilità dell'area e/o struttura in cui intende svolgere l'attività. Dovrà comunque sottostare alle norme di vigenti in materia e alle disposizioni generali del presente regolamento.

TITOLO VI - SANZIONI

ART. 22- MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Il Comune, in qualsiasi momento, per sopraggiunte ragioni di pubblico interesse o per sopravvenute modifiche dello stato di fatto o nei casi previsti dal regolamento sull'occupazione delle aree e spazi pubblici, può modificare, sospendere o revocare la concessione, senza che nulla possa essere rivendicato o preteso da chi era stato autorizzato.
2. Può inoltre, in qualsiasi momento, sospendere o revocare la concessione per l'inosservanza del presente regolamento o di altri regolamenti comunali attinenti l'attività, delle prescrizioni di carattere igienico-sanitario impartite dall'Azienda ULSS competente e di tutte le altre prescrizioni che il Comune stesso riterrà opportuno impartire di volta in volta nell'atto di concessione.

ART. 23 - SGOMBERO DELL'AREA

1. Al termine della concessione l'area deve essere subito restituita. In caso di inadempienza il Responsabile del Servizio ordina lo sgombero a norma di legge.
2. Qualora l'area sia stata manomessa o non è restituita nelle condizioni in cui è stata consegnata, provvederanno al ripristino gli uffici comunali competenti e le relative spese saranno richieste al titolare della concessione.

ART. 24 – SANZIONI

1. Nel caso di violazioni alle norme del presente Regolamento, nonché alle prescrizioni particolari inserite di volta in volta nell'atto di concessione, quando non costituiscono reato, si applica la sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.
2. Ai trasgressori degli obblighi previsti dal presente Regolamento, in aggiunta alle sanzioni di cui sopra, saranno comminate le seguenti sanzioni accessorie:

Sanzione	Motivazione	Importo sanzione pecuniaria
Pecuniaria	Per aver esercitato in luoghi, spazi e tempi diversi da quelli assegnati	Da € 25,00 A € 500,00
Accessoria	Revoca della concessione ed esclusione di concessione nel territorio comunale per l'anno successivo	
Pecuniaria	Per aver esercitato con attrazione diversa da quella per la quale è stata rilasciata concessione	Da € 25,00 A € 500,00
Accessoria	Revoca della concessione ed esclusione di concessione nel territorio comunale per l'anno successivo	
Pecuniaria	Per aver esercitato con un numero di attrazioni superiore a quello concesso	Da € 25,00 A € 500,00
Accessoria	Revoca della concessione ed esclusione di concessione nel territorio comunale per l'anno successivo	
Pecuniaria	Per aver subconcesso ad altri lo spazio concesso	Da € 25,00 A € 500,00
Accessoria	Revoca della concessione ed esclusione di concessione nel territorio comunale per l'anno successivo sia per il concessionario che per il subconcessionario	
Pecuniaria	Per non aver mantenuto installata l'attrazione per tutto il periodo concesso	Da € 25,00 A € 500,00
Accessoria	Posizionamento all'ultimo posto nella graduatoria per l'anno successivo	
Pecuniaria	Per non aver osservato le norme di comportamento	Da € 25,00 A € 500,00
Accessoria	In caso di particolare gravità o per più violazioni nell'ambito della stessa manifestazione, revoca di concessione ed esclusione di concessione nel territorio comunale per l'anno successivo	
Pecuniaria	Per non aver liberato l'area nei termini e nelle modalità previste	Da € 25,00 A € 500,00
Accessoria	Esclusione di concessione nel territorio comunale per l'anno successivo	
Pecuniaria	Difformità tra misure dichiarate dell'attrazione e quelle effettive rilevabili ad installazione avvenuta, nel caso in cui non sia pregiudicato il montaggio e la sicurezza di attrazioni limitrofe	Da € 25,00 A € 500,00
Accessoria	Ripristino immediato dell'attrazione nelle misure autorizzate	
Pecuniaria	Difformità tra misure dichiarate dell'attrazione e quelle effettive rilevabili ad installazione avvenuta, nel caso in cui sia pregiudicato il montaggio e la sicurezza di attrazioni limitrofe	Da € 25,00 A € 500,00
Accessoria	Revoca della concessione da subito e per l'anno successivo, chiusura e smontaggio dell'attrazione	
Pecuniaria	Non veridicità delle dichiarazioni o delle documentazioni contenute nella domanda di partecipazione	Da € 25,00 A € 500,00
Accessoria	Inammissibilità della domanda, revoca da subito e per l'anno successivo della concessione e chiusura dell'attrazione	
Pecuniaria	Manomissione degli allacciamenti elettrici ed idrici	Da € 25,00 A € 500,00
Accessoria	Sospensione dell'attività dell'attrazione fino al corretto ripristino degli allacciamenti	
Pecuniaria	Condizione dell'attrazione da parte di personale diverso da quello indicato nella domanda di partecipazione	Da € 25,00 A € 500,00
Accessoria	Sospensione dell'attività per tre giorni	

TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 25 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI RINVIO

1. Il computo delle presenze per la redazione della graduatoria di cui all'articolo 7 viene effettuato in base all'avvenuto rilascio del provvedimento di licenza all'esercizio e concessione dell'area a partire dall'anno duemila e seguenti.
2. La fattispecie prevista dall'articolo 7, comma 6, si applica a decorrere dal primo gennaio 2019.
3. Gli spettacoli viaggianti allestiti su area privata, sono soggetti alle normative di cui al presente regolamento con esclusione dell'articolo 7 comma 3.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari in materia.
5. Per le attività di spettacolo viaggiante si rinvia inoltre al Decreto 18 maggio 2007 del Ministero dell'Interno "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante (G.U. n. 136 del 14/06/2007).
6. L'entrata in vigore di nuove direttive comunitarie, di leggi statali modificatrici di norme vigenti comporta l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente regolamento.

ART. 26 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della relativa deliberazione d'approvazione.
2. A decorrere da tale data è abrogato il Regolamento per la concessione delle aree comunali disponibili per i circhi equestri, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 in data 29/01/1969.